

N. 1564

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori VALENTE, MAIORINO, CONZATTI, GINETTI, LAFORGIA, FEDELI e UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2019

Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza, sentita in maniera trasversale, di apportare modifiche migliorative al cosiddetto Codice rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69), disponendo ulteriori misure di carattere preventivo al fine di meglio tutelare la vittima nelle fasi preliminari delle indagini, laddove più esposta all'accanimento vendicativo del suo persecutore, come peraltro confermato dai continui casi di cronaca.

Alle esigenze testé indicate, si accompagna, inoltre, quella di colmare un vuoto normativo venutosi a creare con l'introduzione della nuova fattispecie di reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ebbene, in tali casi non è stato previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, anche in deroga ai limiti di pena di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale. Pertanto, nel caso in cui si venga a integrare la nuova fattispecie di reato, la polizia giudiziaria sarebbe impossibilitata a procedere con l'arresto in flagranza. Un vuoto che espone la vittima a un grave pericolo per la sua incolumità stante il fatto che tali violazioni sono volte nella maggior parte dei casi a porre in atto comportamenti offensivi nei confronti della vittima, sfociando finanche nel tentato omicidio. Introdurre la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato per le predette condotte apporta un'importante, anzi di più, necessaria tutela nei confronti della donna. Nella speranza che il cammino per approntare un sistema di misure realmente efficaci nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere si realizzi con un lavoro il più trasversale possibile da parte del Parlamento, in scia con quanto già iniziato nel corso della XVII legislatura e proseguito nel corso dell'attuale.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale, disponendo l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.

L'articolo 2 prevede che anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero disponga, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

L'articolo 3 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescriva le modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

L'articolo 4 dispone che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 387-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmetta gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *l-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *l-ter*) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale ».

# Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale)

- 1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- « Art. 384-ter. (Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori) 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
- 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 384, commi 2

- e 3, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
- 3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3 ».

#### Art. 3.

(Modifica all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, in materia di allontanamento dalla casa familiare)

1. All'articolo 282-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive le modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti anzidetti, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ».

## Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. – (Trasmissione di atti del pubblico ministero) – 1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 387-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione ».

# Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.